

TRIBUNALE DI BARI
DEPOSITO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI
EX ART. 67 EX D.L. 14/2019 CON
RICHIESTA DI OMOLOGA DEL PIANO
E RICHIESTA MISURE PROTETTIVE
SOSPENSIONE EX ART. 70 C. 4
DELLA PROCEDURA ESECUTIVA
RGE 237/2022 PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
VENDITA FISSATA IL 16/02/2024

Per i coniugi:

✓ sig.ra [REDACTED] [REDACTED] nata a [REDACTED] (BA) il [REDACTED] (C.F.:
[REDACTED])

✓ il Sig. [REDACTED] [REDACTED] nato a [REDACTED] (BA) il 1 [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]) residente in [REDACTED] in Via [REDACTED]

1

con l'Avv. Filomena Baldino, (BLDFMN76A52C983W) pec.
filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it, in virtù di mandato e procura alle liti ai sensi
dell'art. 83 c.p.c. depositato unitamente al presente atto, elettivamente domiciliati presso il
Suo studio sito in Trani, in piazza Longobardi, 22, tel e fax n. 0883953513,

Premesso

- che gli istanti, in relazione alle obbligazioni assunte, versano in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1 lett. c) ex D.L. 14/2019, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- che al fine di risolvere la situazione di sovraindebitamento – di origine comune - intendono depositare ove occorresse anche ai sensi dell'art. 66 co. 1 CCII - un unico piano

di ristrutturazione dei debiti avendone diritto e requisiti, avvalendosi di una delle procedure di composizione della crisi di cui al menzionato D.L. 14/2019;

- che gli istanti non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II sez. II di cui al D.L. 14/2019, in considerazione della circostanza che, i debiti per cui intendono procedere per la ristrutturazione, sono, in prevalenza, di natura consumeristica;
- che si rivolgevano all'Organismo degli Avvocati di Bari per ottenere la nomina del gestore;
- Come gestore veniva nominato l'avv. Tommaso Pontassuglia (all.1) tommasopontassuglia@pec.giuffre.it;
- che gli istanti hanno collaborato con l'organismo di composizione della crisi, ed in particolare con il soprannominato gestore fornendo ogni documentazione utile alla ricostruzione della loro effettiva situazione economica e patrimoniale;
- che i ricorrenti dichiarano inoltre che lo stato di crisi è rimasto invariato rispetto al momento di presentazione dell'istanza e che non hanno posto in essere alcuna condotta che potesse aggravare il proprio già precario stato di crisi;
- che il gestore nominato, reperite tutte le informazioni doverose, ha consegnato la relazione particolareggiata sulla attendibilità e veridicità delle informazioni fornite ed ha attestato la sostenibilità e la fattibilità del piano di ristrutturazione proposto.

Tutto ciò premesso, gli istanti come in atti rappresentati e difesi, con l'Avv. Filomena Baldino

PRESENTANO

All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Bari, la richiesta di:

1. **omologa** del piano di ristrutturazione debiti ex art. 70, c. 7 D.L. 14/2019;
2. L'applicazione delle **misure protettive**, ex art. 70, C. 4, CCII della procedura esecutiva Rge [REDACTED] presso il tribunale di Bari, vendita già fissata per il [REDACTED].

Di seguito verranno esposti i motivi di fatto che hanno determinato il sovraindebitamento degli istanti, e la corresponsabilità dell'Istituto di credito nel determinare il

sovraindebitamento degli stessi, per le reiterate violazioni dell'art. 124 bis del T.U.B., in modo tale da consentire, all'Organo Giudicante, di valutare al meglio la meritevolezza degli istanti, e la corresponsabilità grave del creditore nel generare lo stato di sovraindebitamento in cui, oggi, si trovano gli istanti.

Riportiamo di seguito, per comodità dell'organo Giudicante, un sommario degli argomenti trattati, con le relative pagine, ed altresì specifico che, sempre per comodità dell'Organo Giudicante, verranno inseriti, nel corpo del ricorso, collegamenti ipertestuali che consentiranno all'Ill.mo Giudice, di verificare gli allegati senza uscire dalla lettura del presente ricorso.

Sommario	3
1. TRIBUNALE DI COMPETENZA, COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E REDDITI MOBILIARI ED IMMOBILIARI DEGLI ISTANTI.	3
2. STORIA DELL'INDEBITAMENTO	4
[REDACTED]	5
2.2 il punto di non ritorno. La crisi irreversibile di liquidità	8
3. VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ISTITUTI DI CREDITO	17
3.1 Banca Popolare Bari. Violazione dell'art. 68, C.3, CCII	17
3.2 Responsabilità MPS	23
4. SITUAZIONE DEBITORIA DEI CONIUGI	23
5. SPESE MEDIE MENSILI	25
6. PROPOSTA DI PIANO	25
7. VANTAGGI DEL PIANO PROPOSTO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.	34

1. TRIBUNALE DI COMPETENZA, COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E REDDITI MOBILIARI ED IMMOBILIARI DEGLI ISTANTI.

I coniugi istanti, sig.ra [REDACTED] e Sig. [REDACTED] sono residenti in [REDACTED] in Via dei [REDACTED]

Tanto precisato se ne deduce che la competenza territoriale, per codesta procedura, è del Tribunale di Bari.

Il loro nucleo familiare è altresì composto da:

- ✓ [REDACTED] recentemente assunta con un contratto di apprendistato, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2015, con una retribuzione di circa [REDACTED] (Allegati busta paga e contratto di lavoro).

Hanno inoltre un'altra figlia del tutto autonoma e slegata dal loro nucleo familiare, sig.na [REDACTED] (all. 2).

Si precisa sin da subito che la sig.na [REDACTED] facente parte del medesimo nucleo familiare dei coniugi, odierni ricorrenti, interviene in codesta procedura nella qualità di terzo, impegnandosi a versare quanto dal sig. [REDACTED] accordato in favore di ADR, ed altresì in garanzia della sostenibilità del piano.

Il sig. [REDACTED] svolge attività di rappresentanza nel campo edile, con contratto di mandato di agenzia con la s.r.l. [REDACTED], ed il suo ultimo reddito netto percepito nel 2022, è di circa euro 20.000,00, mentre la signora svolge lavori interinali ed occasionali.

Attualmente la signora è inoccupata.

I coniugi risultano essere comproprietari dell'immobile in [REDACTED] immobile che, con questa procedura, intendono salvare, depositando, a tal proposito, un piano di ristrutturazione del debito, chiedendo altresì la sospensione della procedura esecutiva pendente sull'immobile, procedura incardinata presso codesto Tribunale di Bari, RGE 2 [REDACTED] prossima asta fissata per [REDACTED] (all. 3 Istanza di vendita).

2. STORIA DELL'INDEBITAMENTO

La storia dell'indebitamento dei coniugi si può dividere in due fasi.

Queste due fasi, tuttavia, si influenzano l'un l'altra vicendevolmente e sono, tra di loro, strettamente collegate.

- 1) La prima riguarda lo stato di salute della primogenita della coppia, situazione che, inevitabilmente, ha influenzato la situazione lavorativa del *pater familias* ;
- 2) La seconda riguarda invece le vicissitudini lavorative del *pater familias* e la grave crisi del settore dell'edilizia nel post euro.

La seconda in particolare, oltre che essere condizionata dal momento storico di grave crisi post euro, a sua volta veniva fortemente influenzata dal precario stato di salute della primogenita degli odierni ricorrenti, sig.na [REDACTED] la quale, [REDACTED]
[REDACTED]

Per agevolare l'Ill.mo Giudice che verrà delegato nella procedura che oggi ci occupa, nella visione, inquadramento e comprensione delle cause che hanno determinato, nei coniugi odierni istanti, lo stato di definitivo squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, divideremo codesto capitolo, dedicato alle cause del sovraindebitamento, in due paragrafi.

Nel primo narriamo le vicissitudini della salute della figlia, e successivamente vedremo come questo stato ha condizionato l'attività lavorativa del *pater familias*.

5

[REDACTED]
[REDACTED]
La prima figlia [REDACTED] nasce nel 1 [REDACTED]

Dall'età di [REDACTED] quindi nel [REDACTED] e sino alla definitiva diagnosi, arrivata solo anni dopo, la bambina si è sottoposta a ben [REDACTED] (all. 4 Diagnosi)

La piccola [REDACTED] infatti, per anni, e soprattutto nella sua tenera età, registrava ripetuti e costanti episodi [REDACTED] e questo si ripeteva con cadenza mensile, massimo trimestrale.

Questo si riscontra agevolmente dalla lettura delle dimissioni della ragazza, documenti messi a disposizione e offerti in comunicazione dai coniugi istanti.

La bambina veniva ricoverata perché arrivava, in pronto soccorso, fortemente disidratata, con [REDACTED] sino a 20 episodi nell'arco temporale di un'ora- e con gravi dolori fisici ed emicranie.

La famiglia ha vissuto un vero e proprio calvario, spesso in giro per gli ospedali, talvolta anche fuori regione.

Tra le tante strutture ospedaliere consultate vi è anche il [REDACTED] questo per cercare di comprendere quale fosse la patologia di cui era affetta la minore, e quale potesse essere la cura nonché la terapia vincente per contrastare la sua patologia e l'avanzamento della stessa.

Alla diagnosi, tuttavia, si arriva solo anni dopo, ovvero nel 2005, ma medio tempore non sono mancati ricoveri ripetuti per cercare di sedare gli effetti della patologia di cui soffriva la bambina, e sempre alla ricerca di una cura adatta, pur non avendo una diagnosi precisa.

Chiaramente, fintanto che non c'è stata una diagnosi, tutti i costi delle cure sperimentali, sono stati a carico dei coniugi.

Invero con malcelato imbarazzo è doveroso evidenziare che ancora oggi, seppur oggi si è in presenza di una diagnosi specifica, essendo la patologia di cui soffre la ragazza una malattia rara, non è riconosciuta dal Ministero della Sanità, e, di conseguenza, tutte le cure sono a carico economico esclusivo della famiglia.

A tal proposito è opportuno evidenziare inoltre che la minore veniva sottoposta, dall'età di anni tre e sino ad oggi in maniera ininterrotta, a iniezioni periodiche [REDACTED]

[REDACTED] medicinali che, per le patologie riconosciute, vengono dispensate dalla ASL.

Nel caso invece della patologia della minore non venivano dispensate dalla ASL, ma erano, e lo sono ancora, tutte a pagamento per la famiglia [REDACTED] non essendo, come

innanzi già detto, la patologia di cui soffriva la minore, tra le tipiche patologie inquadrare e inquadrabili dalla sanità pubblica.

Queste affermazioni fatte dai coniugi, si riscontrano finanche nelle dichiarazioni dei redditi, infatti in esse si riscontra che, le spese sanitarie, hanno inciso pesantemente sul ménage familiare, passando da lire 432.000 nel '97 (la lira era all'epoca la nostra moneta), e 1.500.000 lire nel 2001, arrivando addirittura ad euro 3.644,00 nel 2005.

Di seguito riporto in tabella tutte le spese portate in detrazione nelle dichiarazioni dei redditi. Questo dato è riscontrabile, tuttavia, fintanto che il sig. [REDACTED] non optava, per apportare alla famiglia maggiori risparmi, di aderire al regime forfettario.

Dal 2016 infatti il regime dichiarativo del [REDACTED] mutava, e a partire da quella data non si rilevano più spese sanitarie in detrazione.

Di contro tuttavia, e purtroppo aggiungerei, anche i ricavi d'azienda del sig. [REDACTED] diminuivano.

A tutte le spese di medicinali detratte, vanno inoltre considerate tutte le visite mediche a pagamento, presso specialisti diversi, che non sono mai state portate in detrazione per ovvi motivi, ovvero per cercare di rendere le spese "più sostenibili e meno costose".

ANNO	REDDITO IMPONIBILE		SPESE MEDICHE
<u>UNICO 1999.</u>	27.395.000		LIRE 432.000
<u>UNICO 2000.</u>	27.553.000	3.290.000	LIRE 953.000
<u>UNICO 2001.</u>	47.037.000		LIRE 930.000
<u>UNICO 2002.</u>	46.394.000		LIRE 1.530.000
<u>UNICO 2004</u>	18.937,00 €		543,00€
<u>UNICO 2005</u>	28.755,00 €		686,00€
<u>UNICO 2006.</u>	27.865,00 €		<u>3.644,00€</u>
<u>UNICO 2007</u>	32.466,00 €		324,00 €
<u>UNICO 2008</u>	35.864,00 €		140,00 €
<u>UNICO 2009</u>	23.666,00 €		111,00 €
<u>UNICO 2010.</u>	30.790,00 €		

<u>UNICO 2011</u>	22.626,00 €	232,00 €
<u>UNICO 2012.</u>	17.845,00 €	362,00 €
<u>UNICO 2013</u>	5.932,00 €	-----
<u>UNICO 2014</u>	15.291,00 €	177,00 €
<u>UNICO 2015</u>	14.580,00 €	247,00 €
<u>UNICO 2016</u>	19.870,00 €	507,00€
<u>UNICO 2017</u>	14.152,00 €	-----
<u>UNICO 2018</u>	14.155,00 €	-----
<u>UNICO 2019</u>	15.067,00 €	-----
<u>UNICO 2020</u>	13.687,00 €	-----
<u>UNICO 2021</u>	12.341,00 €	-----
<u>UNICO 2022</u>	20.048,00 €	-----

Il 2006, in particolare, ovvero l'anno in cui sono stati spesi €3.644,00 per spese sanitarie, ha segnato, per gli odierni ricorrenti, il punto di non ritorno.

Altresì, avendo riportato in tabella tutti i redditi registrati dalla famiglia [REDACTED] si può verificare come dal 2011 e sino al 2021, c'è stato un brusco calo di fatturato, mentre dal 2022 vi è stata una ottima ripresa.

Di seguito narriamo invece le vicende occorse e le dinamiche del sovraindebitamento.

2.2 il punto di non ritorno. La crisi irreversibile di liquidità

I coniugi, è bene precisarlo, non hanno mai fatto ricorso al credito in maniera sconsiderata e, quanto da loro affermato, lo si riscontra agevolmente anche dall'analisi della CR e della CRIF, banche dati ove non sono segnalate particolari criticità, a parte il credito legato al mutuo ipotecario ed una piccolissima altra debenza con MPS (credito oggi ceduto).

Tuttavia, a seguito della grave crisi nel settore edilizio **ed in particolare i gravi problemi familiari di cui sopra.** il sig. [REDACTED] nel 2006 si rivolgeva a BPB per ottenere un piccolo prestito per affrontare con tranquillità le spese sanitarie da sostenersi in favore della

figlia minore e per affrontare le spese del ricovero già programmato a Genova, sempre della piccola [REDACTED]

Tuttavia, è bene precisarlo, il fatturato del *pater familias*, calava drasticamente dopo la nascita della bambina, per i riscontrati problemi di salute, essendo egli particolarmente preso dai ricoveri della minore e da tutti i problemi a questo collegati, e questo non consentiva al sig. [REDACTED] di affrontare viaggi troppo lunghi per il suo lavoro, volendo egli rimanere sempre nel medesimo circondario/regione, per essere a vicino alla moglie per qualsiasi evenienza che potesse sopraggiungere.

Purtroppo, tuttavia, se da un lato il fatturato diminuiva, le spese da affrontarsi, di contro, aumentavano sempre di più dal 1999 in poi.

In particolare va segnalato il 2006, anno in cui le spese sanitarie registrate dalla famiglia erano pari ad €3.644,00.

In quel medesimo anno, inoltre, ed era stato programmato il ricovero della bambina a [REDACTED] ricovero che avveniva nei primissimi mesi del 2007, **con gravi spese da affrontarsi anche per l'alloggio dei genitori in quella regione, e non solo per il ricovero della bambina.**

Questo ha determinato, per il sig. [REDACTED] il punto di non ritorno.

Il Sig. [REDACTED] in grave crisi di liquidità in quell'anno in particolare, si rivolgeva alla banca Popolare di Bari, ove già aveva in essere affidamenti di conto al fine di avere liquidità per pagare le rate di mutuo, chiedeva inoltre un piccolo prestito al fine di sostenere tutte le sopra richiamate spese.

La Banca Popolare di Bari, già consapevole della crisi di liquidità che aveva investito il sig. [REDACTED] negli anni precedenti, consapevole inoltre della presenza di un mutuo fondiario in regolare ammortamento da parte del sig. [REDACTED] solo grazie agli affidamenti di conto dalla stessa banca concessi, proponeva, al proprio cliente, un mutuo di scopo, pari ad euro 110.000,00, in luogo del piccolo prestito dallo stesso richiesto, e proponeva inoltre, sempre la BPB al sig. [REDACTED] di ripianare tutte le situazioni debitorie pendenti sino a quel momento, in particolare estinguendo il mutuo fondiario, che si ricorda era in regolare ammortamento sino ad allora grazie agli affidamenti di conto concessi, saldando dunque quegli stessi affidamento di conto concessi dalla filiale della BPB, all'odierno ricorrente, e saldando altresì le piccole pendenze che il sig. [REDACTED] aveva maturato medio tempore con lo Stato, avendo

temporaneamente trascurato egli, in quegli anni, il lavoro per i problemi di salute della figlia (all. 7 mutuo ed estinzione mutuo fondiario).

Era ormai palese, confrontando le dichiarazioni dei redditi depositate proprio presso la BPB dal ricorrente (depositati per ottenere gli affidamenti di conto richiesti), che il reddito del sig. [REDACTED] era in drastico calo.

La Banca in quel momento di grave crisi di liquidità del ricorrente, dunque, riconosceva al [REDACTED] un mutuo a tasso variabile, con una rata non prevedibile a priori, nonostante, lo vedremo in seguito, l'insostenibilità della rata prevista nel piano di ammortamento del mutuo già dal suo sorgere.

Chiaro che i ricorrenti non avevano quella lucidità mentale da poter comprendere, tecnicamente, che quel mutuo non doveva esser concesso perché non sostenibile.

Ricordo a me stessa, infatti, la definizione dell'elemento oggettivo del reato di usura data dalla famosa sentenza della Cassazione, sent. n. 45507/2010 che definisce lo stato di bisogno come "situazione che elimina o comunque limita la volontà del soggetto passivo e lo induce a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziare il consenso." e ancora, Cass.

n.20868/2009 che specifica che: *"lo stato di bisogno della persona offesa può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre il prestito a condizioni talmente inique e onerose"*.

Si è consapevoli che nel caso che oggi ci occupa non si può entrare nel merito delle condizioni onerose previste nel contratto di mutuo sottoscritto nel 2006 (all.8), tuttavia, l'intento dello scrivente avvocato, è quello di far comprendere il contesto e lo status emotivo dei ricorrenti, nel momento in cui hanno ottenuto il prestito nel 2006.

Nel contratto di mutuo, a pag. 1 ultimo capoverso è scritto che il prestito: *"è garantito da ipoteca di secondo grado ed è disciplinato dalle disposizioni di credito fondiario previste dagli art. 38 TUB..."*(ricordo a me stessa che il mutuo fondiario serve per l'acquisto dell'immobile e l'art. 38 del TUB parla di ipoteca di primo grado e giammai di secondo grado come era quella iscritta dall'Istituto di credito nel caso che oggi ci occupa. Rilevo dunque delle gravi violazioni del T.U.B. da parte dell'Istituto di credito).

Il credito di mutuo concesso dalla Banca, si legge a pag. 3 del sottoscritto contratto di mutuo: “dovrà essere restituito in 180 rate mensili, inizialmente di euro 786,37...”.

Per tutte le rate successive, ovvero per ogni semestre solare successivo al 31 dicembre 2006, il tasso legale del mutuo non era determinabile a priori, ma bensì legato all'Euribor, ed è noto, a tutti i cultori del diritto, che in quegli anni, ovvero negli anni compresi tra il 2005 ed il 2009 il tasso è stato fortemente condizionato da cartelli interbancari, ed a tal proposito ha fatto storia la sentenza della Commissione Europea, sentenza del 2013, caso n. AT 39914, che ha condannato il cartello interbancario intervenuto tra gli istituti, sentenza inoltre che ha riconosciuto la possibilità, a parti mutuatarie, di ottenere il risarcimento dei danni subiti.²

Rappresento altresì che, con quella manovra fatta nel 2006, la BPB si è creata una garanzia immobiliare estinguendo, successivamente alla sottoscrizione del mutuo, sia la loro scopertura di conto, ed altresì il precedente finanziamento di natura fondiaria della Banca Micos (all. 9). Istituto che aveva, sull'immobile, l'ipoteca di primo grado, avendo, in precedenza, erogato il mutuo per l'acquisto dello stesso.

Si può verificare infatti, dall'analisi dell'estratto conto della BPB allegato al fascicolo di parte (cfr. all. 7), che l'istituto di credito, quindi BPB, il 13/07/2006 erogava 109.340,00 euro, e pochi mesi dopo, nello specifico il **23/10/2006**, veniva estinto, dal sig. [REDACTED] il finanziamento erogato dalla Micos, in particolare il finanziamento n. 01980169901, che registrava, in quella data, un residuo pari ad euro 37.347,36.

BPB, dunque, con questa manovra, si garantiva una ipoteca di primo grado sull'immobile dei coniugi, assoggettabile, in conseguenza a quanto appena detto, ad una facile esecuzione immobiliare, e si assicurava inoltre una ottima capienza patrimoniale immobiliare, rispetto all'esiguo credito che stava invece andando ad erogare, avendo inoltre, con la maggior parte della somma erogata, anche coperto i loro affidamenti di conto già concessi, trascurando tuttavia la circostanza che quel mutuo, che l'istituto aveva sottoposto e fatto sottoscrivere ai coniugi, non era affatto sostenibile, come di fatto vedremo nel capitolo successivo quando valuteremo il merito creditizio e la responsabilità del creditore nell'aggravamento della posizione debitoria del consumatore.

² <https://www.studiocataldi.it/articoli/29721-mutui-diritto-al-risarcimento-per-i-contratti-stipulati-tra-il-2005-e-il-2009.asp>

I costi per quella operazione erano veramente elevati, atteso che si pagava, in quel contesto, la penale per estinzione anticipata del mutuo, gli interessi delle scoperture di conto, sui cui interessi si verifica un effetto anatocistico degli interessi stessi, ed altresì si doveva sostenere contestualmente e nuovamente il costo del notaio pari ad euro 2.450,00.

Quel mutuo, rappresentato inoltre, a quelle condizioni, non superava il test sul merito creditizio (All. 8 Mutuo 2006).

Questo è stato l'evento che ha portato ad un definitivo squilibrio economico all'interno della famiglia, e che purtroppo ha determinato il punto di non ritorno ovvero:

1. le spese mediche per il problema della figlia minore;
2. la grave crisi economica che ha colpito il settore dell'edilizia nel 2008;
3. Conseguenza del punto sub 2 vi è dunque il calo del fatturato del [REDACTED] e l'insostenibilità delle rate del mutuo sottoscritto nel 2006, avendo esso, tra le altre cose, un tasso variabile.

Si potrà rilevare certamente la responsabilità dell'istituto di credito, nella fattispecie della BPB, nell'aver concesso al [REDACTED] un mutuo di scopo non sostenibile, mutuo nullo già per sua stessa natura, mutuo che, in conseguenza della stessa natura, viola numerose norme bancarie previste anche nel TUB, altresì una tipologia di mutuo sanzionato persino da numerose sentenze, ex multis Cassazione, ordinanza n. 26770/2019, Tribunale Lecco sez. I, del 18/05/2021, n.278, inoltre Cassazione civile sez. I, del 25/01/2021, n.1517, ex multis anche il Tribunale Trani, 07/01/2021, n.47.

Evidenzio inoltre, perché questo elemento è fondamentale per rilevare la responsabilità dell'istituto di credito, che la banca BPB, nel 2006, era consapevole che il residuo da versarsi in favore di Banca Micos, per l'estinzione anticipata del mutuo sottoscritto nel 1999, era pari ad euro 37.318,34 (All. 9), somme che effettivamente venivano saldate alla Banca Micos a luglio di quello stesso anno, come dimostra l'allegata documentazione.

Le maggiori somme erogate dalla banca BPB, certamente sono servite per coprire altri indebitamenti medio tempore sopraggiunti.

Chiaro che essendo noto, alla Banca Popolare di Bari, lo squilibrio economico tra le obbligazioni dei coniugi, in quel particolare periodo storico, ed il reddito disponibile per farvi fronte, ovvero essendo nota alla BPB l'insostenibilità dei debiti, dal sig. [REDACTED]

correttamente dichiarati all'Istituto stesso, (e questo lo si riscontra persino da una lettura superficiale dello stesso contratto di mutuo), stante inoltre il particolare periodo storico, la banca non ha inteso concedere, all'odierno ricorrente, un semplice finanziamento, considerando che, tra le altre cose, un finanziamento ha natura chirografaria, quindi privo di qualsivoglia garanzia, e la Micos, fino al 2006, prevaleva su tutti i finanziamenti successivamente erogati a parti ricorrenti avendo, Esso Istituto, innanzi tempo, concesso il mutuo fondiario.

Visionando tuttavia i documenti offerti da parte ricorrente per avviare codesto ricorso, appare sin da subito evidente che la politica interna delle banche dell'epoca, ovvero tra il 2000 ed il 2015, era concedere finanziamenti e giammai valutare la sostenibilità dei finanziamenti che si andavano a concedere.

In sostanza la politica di quegli anni degli istituti di credito era di ignorare placidamente la normativa prevista dal T.U.B., ed in particolare l'art. 124 bis.

I finanziamenti medio tempore concessi sono i seguenti:

1. **Nel 2004** il finanziamento di Banca Antonveneta di circa €8.000,00 (all. 10) poi incorporata con MPS oggi credito ceduto ad Aporti. Altresì veniva rilasciato, sempre dal medesimo istituto e contestualmente al finanziamento, una carta di credito collegata al finanziamento, al fine di agevolare il pagamento delle rate del medesimo (all. 11);
2. **Nel 2006** mutuo ipotecario BPB, che estingueva il precedente mutuo Micos;
3. **Nel 2009**, causa l'insostenibilità del mutuo, la **BPB** concedeva nuovamente, a parte ricorrente, un fido di conto **di 15.000,00 euro** che nel 2011 revocava (all. 12);
4. **Sempre nel 2011**, e sempre la **BPB** concedeva nuovamente, a distanza di pochi mesi dalla revoca di cui sopra, un nuovo fido di conto pari ad euro 20.000,00, con relativa carta di credito (all. 13);
5. **Nel 2011 sempre la BPB**, già consapevole di aver erogato un prestito/mutuo insostenibile, e nella consapevolezza inoltre di aver riconosciuto fidi di conto con il fine di aiutare il proprio cliente a pagare le rate del mutuo di cui al punto 2, faceva finanziare l'odierno ricorrente dalla Compass, istituto con loro collegato all'epoca dei fatti, con un prestito pari ad euro 17.000,00. Questo nuovo finanziamento serviva a ripianare tutte le posizioni maturate e pendenti sino a quel momento, ovvero rate del mutuo in mora, punto sub. 2), nonché affidamenti di conto sempre della BPB. Si può vedere infatti, nell'estratto conto offerto da parte ricorrente della BPB, l'accredito del finanziamento di euro 17.000,00 del 01/04/2011 e, in pari data, un addebito di euro 11.360,48 per il pagamento delle rate arretrate del mutuo di cui al punto sub 2 (all. 14).

È importante, tuttavia, precisare che la famiglia [REDACTED] con enormi sacrifici economici, cercava di ripianare la posizione debitoria pendente ed innanzi meglio descritta e questo elemento è fondamentale per rilevare che non vi è mai stata grave responsabilità negli odierni istanti nell'indebitamento, nello specifico non vi è mai stata *scientia fraudis* da parte dei ricorrenti, ed a supporto di tale affermazione vi è la circostanza che, tranne il mutuo con garanzia ipotecaria e successivamente il finanziamento MPS, tutti gli altri finanziamenti concessi, sono stati correttamente adempiuti da parti ricorrenti.

Purtroppo, in quegli anni, i contratti di mutuo che venivano sottoscritti, erano, come sono tutt'ora, a tasso variabile, e questo, unitamente alla crisi post euro ed all'innalzamento vertiginoso dei tassi di mutuo, di conseguenza l'innalzamento anche delle rate del mutuo, hanno messo in seria difficoltà gran parte degli italiani, e non certamente solo gli odierni ricorrenti.

Di fatto tutti i Tribunali di Italia sono pieni di immobili all'asta per le difficoltà sopraggiunte in parti mutuatarie in quegli anni molto particolari.

Eppure gli istituti di credito hanno le cognizione tecniche tali da comprendere che, se vi è una crisi di liquidità in corso, non è certamente con altri finanziamenti che si risolve il problema, piuttosto avrebbero dovuto sospendere il mutuo, o rinegoziare lo stesso per venire incontro alla crisi di liquidità sopraggiunta nel loro cliente, e rendere di conseguenza la rata sostenibile, e giammai avrebbero dovuto concedere affidamenti di conto, oltre altri finanziamenti e mutui, atteso che ogni operazione bancaria ha un notevole costo per l'utilizzo del denaro e per l'istruttoria.

Quindi gli Istituti di credito, ed in particolare la BPB, che è stato l'istituto che maggiormente ha finanziato [REDACTED] nonostante la sopraggiunta difficoltà economica, ha sottoposto, l'odierno ricorrente, ad un eccessivo costo di utilizzo del denaro, generando effetti anatocistici sugli interessi già calcolati sul mutuo, poi ricalcolati sul fido (fido che andava a coprire le rate del mutuo) ed altresì calcolati anche sui finanziamenti concessi che, è noto a tutti i cultori del diritto bancario, già di per sé hanno un tasso di interesse più elevato rispetto ad un mutuo, si può immaginare poi con l'effetto anatocistico a quale tasso possono arrivare. Sicuramente oltre la soglia dell'usura.

Paradossalmente le operazioni innanzi descritte, da parte della BPB in particolare, non si arresta nel 2011, anzi paradossalmente si ripete nel 2015(all. 15) .

Sempre la BPB infatti concedeva, nel 2015, un nuovo contratto di mutuo, sempre mutuo di scopo, sempre con garanzia ipotecaria di primo grado, e questa volta il capitale concesso era pari ad euro 155.000,00.

Questo ultimo finanziamento è servito, all'istituto di credito erogante il mutuo, per rinegoziare il loro stesso mutuo (concesso nel 2006), ma veniva purtroppo concesso ad un tasso elevatissimo rispetto ai tassi medi praticati tra 2013 e fino al 2015³ (all. 16 andamento tassi).

TAEG dichiarato nel contratto 6,23%, contro un tasso medio applicato dalle banche di circa la metà, ovvero pari al 3,130% (all. 17).

TAEG dichiarato, ma ben lontano da quello effettivamente applicato, atteso che nel TAEG sono da considerare tutti i costi collegati al nuovo finanziamento, ovvero le spese di istruttoria, la nuova perizia, il notaio, ed inoltre la penale di estinzione anticipata del loro stesso mutuo. Sicuramente un TAEG applicato oltre soglia.

L'andamento del tasso del mutuo, dal 2006 e sin al 2010, ha avuto un andamento sfavorevole per le parti deboli del contratto, a causa di accordi interbancari, di conseguenza le rate del mutuo hanno avuto, in quegli anni, dei forti rincari.

Il [REDACTED] da sempre libero professionista, non avendo certezza negli importi delle rate da sostenersi, chiedeva alla Banca di trasformare il loro stesso contratto, in un contratto a tasso fisso (dal 2014 in poi i tassi di interesse sono cominciati a incrementare), questo al fine di avere delle certezze sulle rate del mutuo da pagarsi (negli anni in cui si sono registrati i picchi di innalzamento dei tassi, il [REDACTED] è dovuto ricorrere ad ulteriori prestiti al fine di riuscire a sostenere le rate e non decadere dal mutuo come innanzi già meglio specificato).

Anche in questo caso, la Banca Popolare di Bari, per rinegoziare il suo stesso mutuo, ad un tasso fisso, estingueva tutti i finanziamenti in corso, quindi Compass e Findomestic,

³ andamento storico dei tassi

già serviti a loro volta per pagare le rate di ammortamento del mutuo del 2006, ed altresì andava ad estinguere i suoi stessi affidamenti di conto ed il mutuo concesso dal loro stessi nel 2006 (tutto riportato nel medesimo contratto di mutuo. cfr. Pag. 3 del contratto di mutuo 3° cpv).

Rileva inoltre sottolineare che la Banca, seppur nel 2015 i tassi dei mutui fossero al loro minimo storico, imponeva, nel contratto, un tasso di interesse fisso del 6,23%, nonostante in quell'epoca storica i mutui a tasso fisso avevano un tasso medio di gran lunga inferiore, e precisamente pari al 3,560% ⁴, tasso medio e non certamente il tasso minimo applicato da altri Istituti di credito (all. 17 fotografia dei tassi nel 2015 e all. 12 mutuo del 2015 fonte Banca di Italia).

Dei 155.000,00 concessi dalla BPB, la metà del capitale "apparentemente" erogato rientrava pacificamente nelle casse della stessa Banca Popolare di Bari, ovvero €75.000,00 rientrava nelle loro casse (cfr. Pag. 9 del medesimo contratto di mutuo, allegato 18)

Ritengo superfluo, ed oltremodo offensivo nei confronti dell'Istituto di credito BPB, evidenziare che i costi che parte ricorrente/mutuataria ha dovuto sostenere per tutte queste rinegoziazioni ed estinzioni anticipate dei diversi finanziamenti riconosciuti allo stesso, sono stati davvero elevatissimi, considerando che, la Banca ne è ben consapevole, **ogni estinzione anticipata di un mutuo e/o finanziamento, ha un costo di penale già di per se elevato, previsto in percentuale sul capitale residuo da restituirsi, ed ogni nuovo contratto prevede inoltre nuove assicurazioni, nuovi costi di perizia, costi di commissione, notaio e tanto altro.**

Di seguito, ed in conseguenza di quanto innanzi evidenziato, analizziamo la responsabilità dell'Istituto di credito per le reiterate violazioni delle norme del T.U.B., ed altresì nel rispetto dell'art. 68, c.3, CCII

⁴ <https://www.snarp.com/index.php/usura-3/>

3. VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ISTITUTI DI CREDITO

3.1 Banca Popolare Bari. Violazione dell'art. 68, C.3, CCII

Come innanzi già detto, nell'atteggiamento della Banca Popolare di Bari si può rilevare una chiara responsabilità nell'indebitamento degli odierni ricorrenti, atteso che essi hanno palesemente violato la norma in epigrafe indicata.

Si potrebbe anche rilevare una usura soggettiva nel contratto di mutuo concesso nel 2006, ma siamo consapevoli che non è questa la sede per discutere di questi aspetti.

Pertanto ci atteniamo soltanto alle norme previste nel nuovo codice della crisi di impresa che, nello specifico, prevedono nell'art. 68, c.3, CCII: ***"L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159."*** di talché, nel caso che oggi ci occupa, trova pacifica applicazione l'art. 69, c.2, CCII ovvero: ***"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"***.

Numerosi i Tribunali che applicano tale norma, ex multis il Tribunale di Bergamo, in persona del Giudice Delegato, dott.ssa Magrì che, dinanzi a delle decise osservazioni da parte del creditore ipotecario il quale, avendo già una esecuzione in corso contro l'immobile dei coniugi, con un'asta ormai imminente, il quinto tentativo di asta, quindi una vendita dell'immobile certa ed imminente, si opponeva all'omologa di piano, contestando la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria ***(era stato offerto al creditore ipotecario solo il 35% circa del debito totale).***

Tuttavia il giudice Magrì, considerando che già nel ricorso principale, come anche avviene nel caso che oggi ci occupa, veniva evidenziata la responsabilità dei creditori nel sovraindebitamento degli istanti, chiedeva al gestore nominato, che in tal senso non si era espresso nella sua relazione: "Rilevato che, come riferito dall'OCC d.ssa RUBINI ELENA con relazione depositata in data 11/05/2023, ai sensi dall'art. 70, 6° e 7° comma, CCII 11, sussiste una opposizione alla omologazione del piano, presentata con memoria del 02/05/2023 da parte del creditore Evolve SPV s.r.l. (cessionario del creditore ipotecario Intesa Sanpaolo S.p.A.), con cui contesta la convenienza della proposta in relazione alla sua posizione creditoria, dovendo attendere per sette anni somme che potrebbe riscuotere in unica soluzione nel caso di liquidazione giudiziale o esecuzione individuale;

Richiamato, in punto di ammissibilità della opposizione, l'art. 69, 2° comma, CCII, secondo il quale: "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta";

Richiamato altresì l'art. 68, 3° comma, CCII, secondo il quale: "l'OCC nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

Considerato che l'OCC nelle sue relazioni non ha sufficientemente vagliato e analizzato la sostenibilità dei finanziamenti, e segnatamente non ha analizzato il vaglio da parte della banca Intesa Sanpaolo S.p.A. del merito creditizio dei debitori, parametrato agli specifici indici previsti dalla legge; P.Q.M. invita il OCC d.ssa Elena Rubini ad integrare nel termine di 15 giorni la sua relazione particolareggiata con riferimento alla specifica posizione del finanziamento ipotecario concesso da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. nel 2005 in relazione al reddito dei debitori per come risultante dagli estratti conto contributivi (doc. n. 3 fascicolo

ricorrenti), al fine di verificare se le rate risultanti dal piano di ammortamento e/o le rate effettivamente pagate dai debitori (doc. n. 8 e 9 fascicolo ricorrenti) consentivano loro di mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al loro reddito disponibile, tenendo anche conto del numero dei componenti il nucleo familiare.” Sempre in tal senso anche il decreto del Tribunale di Bergamo e Benevento (all. 18 decreto di Bergamo. All. 18.1 Decreto del Tribunale di Benevento)

Nella tabella che segue riporto l'importo del mutuo concesso, ed il reddito di riferimento registrato dagli istanti negli anni di riferimento.

Anno mutuo	Capitale concesso	Rata	Reddito lordo	Reddito netto
2006	110.000,00	786,37	27.865,00	17.466,00
2015	150.000,00	520,00	20.317,00	13.666,00

Dopo aver indicato l'anno del mutuo ed il capitale concesso, ed aver indicato il reddito dell'anno di riferimento, di seguito simulo le valutazioni del merito creditizio, e verifico se la Banca ha violato l'art. 68, c.3 nel caso di specie.

Il primo mutuo di scopo concesso, pari ad euro 110.000,00, con una rata di euro 786,37 mensile, non risulta sostenibile secondo la simulazione del merito creditizio.

(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità:	€ 1.455,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	2006 € 445,82
link utile Assegno Sociale: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale	
(il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	4
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala Isee (es. presenza figli disabili ecc....)	2,96
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate	
link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=48189)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.319,64
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscriz	€ 786,37
Residuo reddito disponibile mensile (A B C)	-€ 651,01
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	-€ 651,01
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	-€ 168.731,32
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data	€ 110.000,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	NO

Reddito disponibile per la famiglia, composta da 4 persone di cui due bambine di anni 11 ed una di anni 8, pari a -651,01€.

Vediamo ora il secondo mutuo di scopo concesso, sempre della Banca Popolare di Bari, pari ad euro 150.000,00 con una rata di circa euro 486,00.

20

(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 1.138,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	2015 € 485,41
link utile Assegno Sociale: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale	
(il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	4
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala Isee (es. presenza figli disabili ecc....)	2,96
compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate	
link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=48189)	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.436,81
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscriz	€ 520,36
Residuo reddito disponibile mensile (A B C)	-€ 819,17
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	-€ 819,17
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	2,32%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	30
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	-€ 212.316,13
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data	€ 150.000,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	NO

Anche in questo caso la Banca ha violato l'art. 68, c.3 CCII, e di conseguenza anche nel caso de quo trova pacifica applicazione l'art. 69, c.2, CCII in tema di ammissibilità di eventuali e non auspicate opposizioni all'omologa del piano sottoposto.

La valutazione del merito creditizio anche in questo caso, segnala un -819,17€, di conseguenza anche questo mutuo non poteva e non doveva essere concesso.

Si consideri inoltre che, tra le altre cose, i mutui concessi da Banca Popolare di Bari, entrambi, erano mutui di scopo, ovvero concessi per ripianare precedenti posizioni debitorie, e questo viene ben specificato anche nei contratti di mutuo sottoscritti dalle parti, ed altresì confermato dai documenti offerti in comunicazione dagli istanti (cfr. All. 9 e pag. 3 dell'all.15), **quindi sono mutui nulli ed inesistenti** per loro stessa natura e pacifica, sul tema, è anche la giurisprudenza formatasi nel tempo finanche presso codesto Tribunale di Bari.

Nel caso di specie, per la tutela dei coniugi, si poteva anche decidere di fare opposizione all'esecuzione, contestando il titolo posto alla base della stessa, sia per la nullità di scopo, ma altresì per superamento del tasso soglia quindi per usura oggettiva e soggettiva, se si considerano tutti i costi annessi e collegati ai finanziamenti nuovi concessi ed agli oneri sostenuti per l'estinzione dei precedenti finanziamenti, oneri che determinano un costo dell'utilizzo del denaro molto elevato, a causa soprattutto degli effetti anatocistici generati dalla capitalizzazione degli interessi, opposizione che le parti si riservano di depositare laddove questa procedura non avrà l'esito sperato, tuttavia i ricorrenti hanno sempre precisato che intendono pagare il mutuo, quanto dovuto e secondo un **piano effettivamente sostenibile**, e non intendono entrare nel merito del titolo, seppur si ritiene utile fare chiarezza sul punto al fine di rilevare le responsabilità del creditore.

L'unico titolo, sottoscritto dagli odierni ricorrenti, che poteva essere considerato valido era il mutuo sottoscritto nel 1999 con Banca MICOS, ovvero il mutuo fondiario sottoscritto per l'acquisto dell'immobile oggi in asta.

Come innanzi analizzato, Banca Popolare di Bari concedeva, nel 2006, **un mutuo non sostenibile**, pari ad euro 110.000,00 e con una durata di anni 15.

Rileva altresì evidenziare che, essendo il mutuo sottoscritto a tasso variabile, la rata subiva grandi oscillazioni, ed in particolare in quel periodo storico, le rate sono aumentate in maniera esponenziale.

Allegato, al presente ricorso (all. 19), tre tipici piani di ammortamento dell'epoca di cui trattasi, piani di un qualsiasi contratto di mutuo, specificando altresì che è stato chiesto anche a Banca Popolare di Bari il loro piano di ammortamento applicato al mutuo, tuttavia, questo documento non è ancora mai pervenuto.

In quel periodo tutti i contratti erano fondamentalmente uguali, tutti a tasso variabile, e le rate, per uno sproporzionato aumento del tasso di interesse, sono aumentate notevolmente, sino a non essere più sostenibili secondo il rapporto rata/reddito.

Il termine sproporzionato non è casuale nel suo utilizzo, bensì mirato.

Infatti, mentre il potere di acquisto della moneta, a seguito della introduzione dell'euro, diminuiva, e gli stipendi rimanevano pressoché immutati, i tassi e le rate dei mutui aumentavano, coprendo, talvolta, anche l'intera retribuzione di una famiglia ordinaria monoreddito.

Questo quanto accaduto per es., al primo piano di ammortamento allegato, che partiva da una rata di 938 euro, nel 2006, per arrivare nel 2008 ad una rata di 1.373,00 (una retribuzione media mensile medio alta per l'epoca).

C'è da domandarsi se medio tempore è stata valutata anche la sostenibilità della rata del mutuo da parte dell'istituto di credito, seppur si ritiene scontata la risposta atteso che la sostenibilità della rata non era stata valutata, dall'Istituto, neanche al momento della sottoscrizione del contratto.

Anche gli altri piani sono identici. Rata iniziale di euro 740,00 arrivata poi ad euro 995,00 (cfr. Pag. 2 rata 38).

Chiaro che in quegli anni molti italiani, per cercare di sostenere le rate del mutuo, pena la perdita della loro abitazione, hanno chiesto finanziamenti, con l'ausilio stesso dell'istituto di credito erogante il mutuo, ad Istituti finanziari ad essi collegati, come ad es. la Compass e/o Findomestic come nel caso che oggi ci occupa.

Questi nuovi finanziamenti permettevano, in quel periodo di grave innalzamento della rata del mutuo, di pagare la rata, e/o di provvedere agli acquisti di prima necessità della famiglia, atteso che la rata del mutuo non lasciava alcun risparmio alle famiglie.

Altri utenti/clienti dell'istituto di credito, come anche è accaduto per gli odierni ricorrenti, hanno avuto la possibilità di accedere a scoperture di conto e così pagare le rate di mutuo insostenibili.

Ma certamente questa non era la soluzione ai loro problemi, bensì questo aggravava la sostenibilità di tutti i finanziamenti, e comprometteva definitivamente il precario equilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Questo è stato il punto di non ritorno per molti italiani, ivi compreso per gli odierni istanti.

Ritengo che la responsabilità della banca, ex art. 68, c.3 CCII, nel caso de quo, possa essere stata pacificamente provata, e di conseguenza ritengo che, nel caso che oggi ci occupa, trovi pacifica applicazione l'art. 69, c.2 CCII: *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, **non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta**".*

3.2 Responsabilità MPS

23

Sulla responsabilità della MPS, non ritengo ci sia molto da aggiungere, atteso che questo Istituto concedeva un affidamento di conto quando già i coniugi erano segnalati in sofferenza. Inoltre, vi è da domandarsi come il loro credito abbia oggi raggiunto euro 20.828,77, atteso che solo nel 2018 l'esposizione per quota capiate scaduta era solo pari ad euro 3.992,00 (all.20). Ritengo già di per sé provata la grave responsabilità dell'istituto di credito nell'aver fatto lievitare il debito in maniera esponenziale

4. SITUAZIONE DEBITORIA DEI CONIUGI

Di seguito, riportati in tabella, i debiti degli istanti.

	CREDITORE	TIPOLOGIA	PRIVILEGIO	CREDITO
1	AMCO (2021) (capitale 150.168,97)	Mutuo di scopo <u>PIGN.</u> <u>IMM. N.</u> [REDACTED]	Privilegio ipotecario	184.763,00*

2	APORTI SRL(EX MPS)	affidamenti	chirografario	20.829,00
3	Agenzia entrate e Riscossione [REDACTED]	multe e addebito per [REDACTED]	chirografario	<u>232,96</u>
4	<u>COMUNE DI BARI</u>	tari 2016/17/22 art. 2752 c.c. Privilegio grado 20	Privilegiato Chirografario	906,20 276,75
4	<u>COMUNE DI BARI</u>	IMU 2022 art. 2752 c.c. Privilegio grado 20	Privilegiato Chirografario	443,00 160,23
5	Agenzia entrate		privilegio	6712,33
6	INPS		privilegio	729,11
7	Regione puglia bolli	Privilegio ex art. 2758 2749 e 2778 numero 7 codice civile c.c	Privilegiato Chirografario	<u>1.702,80</u> 419,65
8	*Agenzia entrate e Riscossione [REDACTED]	(oggetto di rottamazione)	Privilegio oggetto di rottamazione	<u>29.499,95**</u>
		TOTALE		<u>246.674,98</u>

* oggetto di rottamazione da pagarsi al di fuori del piano e come piano di ammortamento allegato al presente ricorso.

I debiti intestati solo alla signora sono solo quelli relativi alla multa di cui al punto 2.

Gli altri in prevalenza cointestati, fatta eccezione per i debiti di cui al sub 5) 6) 8), intestati solo al sig. [REDACTED] ivi compresa la tassa dei rifiuti indicata al punto 4).

Ai sopra riportati debiti, vi sono altresì da aggiungersi in prededuzione, e/o con privilegio ex art. 2751 bis. c. 2, i compensi spettanti all'OCC ed allo scrivente difensore della parte per gli importi sottoindicati.

✓ **13.721,86 €** OCC 100% in prededuzione. Acconto già versato;

- ✓ 6.000,00€ per, avvocato Filomena Baldino, in prededuzione al 75%, ex art. 6 lett. B) CCII, per euro 4.500,00 o, in subordine con privilegio ex art. 2751 bis. c. 2.

Preciso sin da subito, con riferimento alla proposta di piano da sottoporsi, che nessun danno si sta arrecando al creditore ipotecario in termini temporali, atteso che il piano di ammortamento originario aveva una durata di anni 25, dunque terminava nel 2041, ovvero tra 18 anni.

5. SPESE MEDIE MENSILI

Prima di esporre la proposta di piano, è essenziale verificare le spese necessarie ai coniugi, per sopravvivere, o quanto meno è importante verificare l'importo da riservare in favore dei ricorrenti al fine di mantenere un dignitoso tenore di vita.

Le spese che i coniugi dichiarano di dover sostenere mensilmente, al fine di calcolare una proposta di piano sostenibile, vengono così di seguito individuate.

Spese per il sostentamento famiglia	annuali	mensili
Spese sostentamento (vitto e varie)		
Abbonamento trasporti	372,00 €	31,00 €
Energia elettrica, gas e condominio	5.544,00 €	262,00 €
Assicurazioni varie	520,00 €	43,00 €
Bolli veicoli	140,00 €	12,00 €
spese telefoniche	360,00 €	30,00 €
spese per carburanti	10.800,00 €	200,00 €
spese per alimenti	5.760,00 €	480,00 €
Spese mediche	300,00 €	25,00 €
TOTALE	15.396,00 €	1083,00 €

25

Tanto precisato, la somma che si chiede di riservare ai coniugi, è pari ad euro 1.100,00 mensili, potendo mettere a disposizione della procedura le somme maggiori incassate

6. PROPOSTA DI PIANO

Atteso che i coniugi non hanno alcuna intenzione di sottrarsi ai pagamenti dovuti, considerando che hanno sempre adempiuto a tutti i contratti sottoscritti, e di fatto non hanno gravi pendenze.

La più importante è quella sottoscritta per il mutuo con la BPB con garanzia ipotecaria, finanziamento per cui oggi l'immobile è in asta.

Certamente non è oggi pensabile rinegoziare il mutuo presso il medesimo istituto di credito, e/o altri Istituti, atteso che una volta decaduti dal piano di ammortamento, il contratto di mutuo, per quella banca, è risolto.

Altrettanto è impensabile proporre un saldo e stralcio all'istituto di credito titolare del contratto di mutuo, atteso che sottoscrivere oggi un nuovo mutuo ipotecario con altro istituto, per l'estinzione del precedente, porta con sé notevoli incertezze, considerando che i mutui che oggi si stanno sottoscrivendo hanno un tasso variabile, e mi domando a tal proposito: *“come è possibile valutare il merito creditizio laddove un mutuo è a tasso variabile? La valutazione della sostenibilità del rapporto rata/reddito cristallizza e fotografa la situazione del momento, ma con un tasso variabile la valutazione del merito creditizio è relativa ed aleatoria. Oggi probabilmente si cristallizza un rapporto rata/reddito sostenibile, ma laddove la rata dovesse aumentare in maniera non proporzionata al reddito, come negli anni scorsi già accaduto, la banca rivedrà il sotteso rapporto? La risposta è no ed i Tribunali sono pieni di case all'asta per mutui divenuti insostenibili negli anni come già detto innanzi”*.

26

Abbiamo già visto che quel medesimo istituto di credito, per aver concesso un mutuo a tasso fisso nel 2015, in luogo di uno a tasso variabile, ha richiesto un tasso di interessi di 3 punti percentuali in più rispetto alla media applicata dagli altri Istituti di credito.

Ritengo, e non temo di essere smentita, che l'unico rimedio per cercare di fissare un rapporto equilibrato tra il patrimonio prontamente disponibile del ricorrente (ovvero la retribuzione), ed il suo indebitamento, sia ricorrere a questa normativa, e nello specifico **pianificare il rientro del suo indebitamento in un piano ristrutturato del debito, che dà certezza sull'importo della rata, che sarà fissa, e giammai modificabile, laddove il piano, questo è l'auspicio, verrà omologato.**

Precisato quanto sopra, ed entrando nel merito della proposta di piano, specifico quanto segue.

I coniugi hanno un reddito annuo di euro 20.000,00, mensile di euro 1.700,00.

Chiedono di trattenere per sé il reddito pari ad euro 1.100,00 al fine di sostenere le spese innanzi dettagliate, e intendono mettere, per la procedura, la somma pari ad euro 700,00 al mese 16 anni e 8 mesi per un totale di euro 140.000,00.

Per garantire la sostenibilità del piano in oggi sottoposto presso codesto Tribunale, interverrà la figlia dei coniugi, [REDACTED] con una busta paga di circa 1.400,00 euro mese, derivante da un contratto di lavoro a tempo indeterminato (all. 21).

Rappresento che la perizia (all. 22) dell'immobile redatta dalla CTU nominata dall'Ill.mo Giudice delle Esecuzioni, dott. Ruffino, riporta un valore di euro **205.000,00** (valore di mercato).

Di contro, si legge sempre nella perizia d'ufficio redatta, il valore dell'immobile su base catastale, è pari ad euro **94.423,33**, ed ancora, in base alle quotazioni OMI è pari ad euro **175.560,00**.

Tutti valori presenti nella perizia di ufficio allegata nel fascicolo di parte del presente ricorso (all. 22)

Di contro il residuo in linea capitale alla banca dovuto al 16/04/2018, è pari ad euro 150.421,91 (all. 23)

Il perito, nella sua valutazione, al fine di determinare il valore possibile dell'immobile in asta, ha considerato il maggior valore dei tre, non considerando le irregolarità dell'immobile stesso, irregolarità non condonabili e non sanabili.

Nella perizia di ufficio si legge infatti: *"Durante il sopralluogo, si è appurato che lo stato dei luoghi è completamente difforme dalla planimetria catastale in atti, depositata presso il N.C.E.U, il giorno 07/01/2022, per diversa distribuzione interna e per trasformazione del balcone esterno, a Nord, in superficie chiusa, verandata. La ricerca presso gli archivi del Comune di Bari ha dato esito negativo, in ordine alla presenza di pratiche urbanistico-edilizie che abbiano legittimato i suddetti interventi, così come, da ulteriori indagini, eseguite "a terminale", non è emersa la presenza di pratiche in sanatoria."* (cfr. pag. 16 all.22).

Quindi anche in considerazione di queste circostanze, non si ritiene di fatto la perizia, depositata in atti, attendibile, atteso che per condonare e sanare, ma soprattutto per portare l'immobile allo stato originale, notevoli sono le spese da sostenersi, anche per lo smaltimento dei materiali di risulta.

Si evidenzia infatti a tal proposito che i coniugi, nell'intenzione di vendere l'immobile per sanare tutte le posizioni pendenti, avevano già fatto stimare l'abitazione da una agenzia immobiliare, e l'ing. Santamaria Leonardo aveva riconosciuto all'immobile un valore di mercato solo pari ad euro 108.500,00, proprio in considerazione della difformità dell'immobile alla planimetria catastale (all. 24)

Con riferimento al piano di ristrutturazione oggi proposto, preciso sin da subito che nessun danno si sta arrecando al creditore ipotecario in termini temporali, atteso che il piano di ammortamento originario aveva una durata di anni 25, dunque terminava nel 2040, ovvero tra 17 anni.

Il piano ha una durata inferiore rispetto all'originale piano di ammortamento e certamente non si vuol garantire al creditore ipotecario un pagamento inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione.

28

Si evidenzia inoltre che si intende offrire alla Banca più di quanto risulta essere il valore di mercato dell'immobile secondo la valutazione fatta da una agenzia immobiliare in data antecedente al pignoramento, atteso che i coniugi intendevano risolvere la vicenda stragiudizialmente ma, la valutazione data all'immobile non era sufficiente a coprire il debito, ed altresì, persino a quel prezzo, l'immobile in vendita presso l'agenzia, considerando la difformità dell'immobile dai dati catastali, di fatto non è risultato appetibile nemmeno ad euro 108.000,00 (cfr. All.24)

In codesta proposta di piano, si vuol garantire al medesimo creditore, più di quanto esso ricaverebbe da una non auspicata vendita dell'immobile in asta e di seguito, precisamente nel capitolo 7, simuleremo un'asta dell'immobile dei coniugi, comparando la vendita in asta

simulata a quelle realmente trovate sul sito del Tribunale e/o portate a termine, verificando che effettivamente, ai creditori procedenti, non viene mai garantito, da un' asta, più del 50% del valore stimato dai periti di ufficio.

Le percentuali di soddisfazioni dei vari creditori sono quelle indicate nella seguente tabella.

Si precisa che, scritto in rosso, si prende in considerazione anche il debito della Amco in linea capitale, pari ad euro 150.169,14.

Come per legge, inoltre, il residuo credito con privilegio ipotecario non soddisfatto, verrà degradato in chirografario, ed altresì prevista ulteriore percentuale di soddisfazione uguale e non minore rispetto agli altri crediti di pari grado.

	CREDITORE	Tipologia Debito	Privilegio	Importo Debito	Da pagare	% Soddisfo
	occ	Prededucibile		13.721,00	13.721,00	100%
*	Advisor	Prededucibile ex art. 6 CCII	In subordine privilegio g. 6 ex art. 2751 bis. c.2	6.000,00	4.500,00	75%
**	AMCO (2021)	Mutuo di scopo <u>PIGN. IMM. N.1</u> [REDACTED]	Privilegio ipotecario (capitale)	184.763,00* (150.168,97)	110.857,80 110.857,80	60% 74%
**	AMCO (2021) (capitale 150.168,97)	Degradato per incapacienza <u>(187.763,00 - 110.857,80)</u>	chirografario	73.905,20	5173,36	7%
	APORTI SRL(EX MPS)	affidamenti	chirografario	20.829,00	1.458,03	7%
	Agenzia entrate e Riscossione [REDACTED]	multe e addebito per mancata vaccinazione	chirografario	<u>232,96</u>	16,31	7%
	<u>COMUNE DI BARI</u>	tari 2016/17/22 Privilegio g. 20 art. 2752 c.c.	Privilegiato g.20 Chirografario	906,20 276,75	362,48 19,37	40% 7%
	<u>COMUNE DI BARI</u>	IMU 2022 Privilegio g. 20	Privilegiato Chirografario	443,00	177,20	40%

		art. 2752 c.c.		160,23	11,22	7%
	bolli	Privilegio ex art. 2758;2749;2778	Privilegiato Chirografario	<u>1.702,80</u> 419,65	681,12 29,38	40% 7%
	Agenzia entrate	privilegio	privilegio	6712,33	2.684,93	40%
	INPS	privilegio	privilegio	729,11	291,64	40%
***	***Agenzia entrate e Riscossione [REDACTED]	(oggetto di rottamazione)	Privilegio oggetto di rottamazione	<u>29.499,95</u>	14.875,67 Extra piano	
	TOTALE			<u>266.396,84</u>	140.000,00	

* **COMPENSO PROFESSIONALE ADVISOR: in prededuzione ex art. 6, c. 1 lett. b).**

A tal proposito riporto alcune sentenze in tal senso. Ex multis sent. del Tribunale di Torino P.U. 46/2023⁵ ove si legge: *"il credito del professionista ulteriore rispetto a quelli nominati dall'OCC, sorti in funzione della domanda di omologazione del piano, deve considerarsi in prededuzione nella misura del 75% ex art. 6 CCII, mentre la restante parte del credito deve ritenersi assistito da privilegio"*, ed ancora il Tribunale di Reggio Emilia e costante l'orientamento del Tribunale di Napoli Nord in tal senso, prededuzione al 100%. Si allegano sentenze.

30

In subordine si pone il credito dello scrivente professionista con privilegio di grado 6 con una soddisfazione dello stesso al 75%.

**** BANCA POPOLARE DI BARI – oggi AMCO:** Senza entrare nel merito della legittimazione ad agire, tutta da dimostrarsi, preciso che la quota residua del capitale vantato dall'Istituto, è pari ad euro 150.168,97. Tanto precisato si evidenzia che la percentuale di soddisfazione che si vuole assicurare al creditore procedente, considerando la sola quota capitale residua, **è pari al 75%. Rispetto al totale richiesto, comprensivo di interessi di**

⁵ <https://www.studiocataldi.it/articoli/46086-debitore-ludopatrico-esclusa-la-colpa-grave-e-la-malafede.asp>

mora e legali, risulta essere invece pari al 60%, senza doversi trascurare che in aggiunta al privilegio riconosciuto la banca riceve altre cifre in relazione alla sua degradazione, per un totale pari ad euro 116.031,16 che porta il soddisfacimento dell'istituto, rispetto alla quota capitale ad una percentuale oltre il 77%.

Direi una ottima percentuale di soddisfazione

*****Agenzia entrate e riscossione:** con riferimento a questo specifico debito, si precisa che il sig. [REDACTED] ha aderito alla rottamazione (all.31), ed ha ottenuto uno stralcio notevole del debito. Egli con la rottamazione, pagherà in maniera ridotta il debito accertato. Si precisa altresì che un terzo, nello specifico la figlia dei coniugi, sig.na [REDACTED] si è accollata l'onere e l'impegno di pagare le rate derivanti dalla rottamazione, al fine di non perdere l'opportunità di saldare il debito con lo stato laddove non dovesse essere omologato il piano di ristrutturazione del debito in oggi sottoposto, e considerando inoltre i lunghi tempi occorrenti per concludere il ricorso, tempi che andranno sicuramente oltre le rate già accordate con l'agenzia entrate e riscossione scadente ad ottobre.

Per tuziorismo espositivo si evidenzia che non ci sono debiti IVA con lo Stato, ma solo personali, ovvero debiti di natura consumeristica. Come affermato anche dalla Cassazione (Cass., Sez. Lavoro, 22 marzo 2019, n. 7344), *"i contributi INPS personali dell'imprenditore individuale hanno natura consumeristica, in quanto sono finalizzati alla tutela del lavoratore autonomo, che può essere considerato un consumatore in quanto svolge un'attività economica per soddisfare propri bisogni personali"*.

Altresì segnalo la recente sentenza della Corte di Appello de L'Aquila del 11 Ottobre 2023, la quale ribadisce che i consumatori con debiti misti, personali e d'impresa, possono accedere alla ristrutturazione, evitando così trattamenti ingiusti rispetto a coloro con debiti esclusivamente personali. Questa importante decisione garantisce equità nel processo di ristrutturazione dei debiti senza trascurarsi tuttavia, perchè questo elemento è fondamentale, che nel caso che oggi ci occupa che i debiti con lo Stato non subiscono falcidia alcuna ma verranno pagati extra piano secondo la naturale scadenza della rottamazione già accordata con Agenzia Entrate e riscossione, riservandosi altresì, sin

da ora, di aderire ad una auspicata rottamazione di fine anno ancor più conveniente per il contribuente.

Come il caso che oggi ci occupa, segnalo altresì la sentenza del Tribunale di Trani (all. 25), con la firma del Giudice Delegato, dott.ssa Stano Giulia, la quale, trattando un caso identico al caso che oggi ci occupa, precisa che: *“Il ricorrente può essere definito consumatore ai sensi dell’art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta. E difatti, quanto alla nozione di consumatore, la Suprema Corte, già prima dell’entrata in vigore del codice della crisi di impresa, con pronuncia n. 1869/2016 aveva posto l’attenzione sulla omogeneità del comparto debitorio, facendo rientrare nella relativa nozione “il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista” ovvero “chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero chi lo sia tuttora ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività” (cf. Cass. civ. Sez. I. 1869/2016, cit.). Secondo la lettura estensiva offerta dalla Suprema Corte, dunque, il debitore poteva aver contratto obbligazioni d’impresa o professionali, ma l’accesso al piano del consumatore risultava ammissibile allorquando al momento della presentazione del piano fossero presenti i soli debiti al consumo, non già (o comunque non largamente) anche debiti d’impresa. L’art. 6 c. 2, lett. b), l. 3/2012, successivamente riformato per effetto della entrata in vigore del D.L. 137/2020, convertito in L. 18/12/2020 n. 176, ha ampliato la nozione di consumatore, prevedendo che sia qualificabile “consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”. Scomparso l’avverbio “esclusivamente”, è consumatore la persona fisica che contrae obbligazioni per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Parimenti, nel codice della crisi di impresa (d.lgs. 14/2019) la nozione di consumatore è contenuta all’art. 2, lettera e), che indica come consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati*

dai capi III, IV, VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali". In merito alla qualifica di consumatore, poi, la giurisprudenza ha evidenziato che, secondo la previsione della legge, per consumatore legittimato a proporre un piano di composizione della crisi da sovraindebitamento si intende anche il soggetto che sia socio di una società personale, nell'ipotesi di debiti estranei a quelli sociali, che "può usufruire della procedura in questione atteso che ha cessato da oltre un anno di svolgere attività imprenditoriale e che si trova da tempo in attesa di occupazione sicché non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 7 co. 2 lett. a) della legge n. 3/2012" (così Trib. Mantova 08.04.2021). Più di recente, inoltre, è stato ritenuto ammissibile il piano del consumatore proposto dal debitore che abbia maturato debiti di natura mista, "dovendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare, che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi tener conto della composizione complessiva del debito" (Trib. Grosseto, 22.6.2021). Rilevato che, nella fattispecie, l'indebitamento oggetto di composizione è in minima parte imputabile all'attività imprenditoriale svolta dal ricorrente nel passato, nello specifico con riferimento a una parte della debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che rappresenta il 13% della debitoria totale".

33

Tanto precisato, si evidenzia dunque che i debiti per cui si procede con ristrutturazione nel ricorso de quo, sono solo ed esclusivamente quelli di natura consumeristica.

I debiti relativi invece alle pregresse posizioni pendenti con lo Stato, che possono comunque considerarsi di natura consumeristica non essendoci debiti IVA, verranno regolarmente pagati da un terzo estraneo, nella fattispecie dalla figlia del sig. [REDACTED] e rappresentano altresì solo il 6,22% della debitoria totale dei coniugi extra piano.

Gli altri pagati secondo il piano di consolidamento debiti.

Sempre per completezza del ricorso, rappresento altresì che laddove ci sia una finanza esterna in un piano di ristrutturazione, la Cassazione, con la nota sentenza n.9373/2012, ha evidenziato che, quando vi è un apporto di finanza esterna, essa è neutrale rispetto allo stato patrimoniale del debitore. Le risorse del terzo, infatti, non comportano né incremento

dell'attivo, né un aggravio del passivo, pertanto, in tali casi, la proposta può derogare alle regole del concorso dei creditori, ed il principio del divieto di alterazione delle cause di prelazione.

Tanto detto e precisato, si ritiene dunque che, in assenza di altri crediti di natura non consumeristica, è possibile accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche per i coniugi **[REDACTED]**.

7. VANTAGGI DEL PIANO PROPOSTO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Preliminarmente evidenzio che l'art. 69, c.2 CCII precisa che: *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta."*

Altresì rappresento che nella nuova normativa non è più previsto che il gestore faccia un passaggio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nel caso di specie all'istituto di credito dovrebbe essere inibita ogni osservazione e/o opposizioni al piano rispetto alla convenienza dello stesso.

Riporto di seguito alcuni decreti in cui già la nuova normativa ha trovato applicazione.

Decreto di omologa del piano del Tribunale di Benevento e del Tribunale di Reggio Calabria allegati: *"Per completezza di trattazione l'OCC ha preso in considerazione, anche, l'alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore e questa simulazione è risultata nel complesso non conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano del Consumatore. Va osservato tuttavia che, con gli emendamenti introdotti dalla l. 176/2020, è stato **eliminato il riferimento alla probabile convenienza del piano** rispetto all'alternativa liquidatoria, così come precedentemente disposta ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis l.3/2012. In conclusione, il piano, come attestato dal professionista designato, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente."*

Ricordo inoltre che la ratio della norma è quella di concedere una seconda chance ai soggetti sovraindebitati.

L'Ill.mo Tribunale di Trani, nell' omologa di piano RGV 362/2019 ha precisato che: *“il giudizio di meritevolezza potrà essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad un'incapacità di rimborso della posizione debitoria a sua volta connessa all'imprevisto familiare, quali possono ritenersi, ad esempio, la malattia sopraggiunta e di licenziamento (confronta tribunale Mantova Sez. fallimentare 08/04/2018). La finalità della legge sul sovraindebitamento e certamente quella di consentire debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (non certamente senza alcun sacrificio per essi), veicolandoli nell'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nel usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione (confronta tribunale di Verona 20/07/2016)”*, come appunto è il caso che ci occupa e ricordo al malattia della figlia.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Sodano, decreto allegato alla presente istanza: *“si è affermata una lettura dell'art. 12 bis l 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito “sommerso” (all. 26 decreto Trib. di Santa Maria Capua Vetere).*

35

Precisato quanto sopra tuttavia ritengo utile fare una simulazione di asta, al fine di verificare quanto effettivamente potrebbe recuperare l'istituto di credito da una non auspicata alternativa liquidatoria.

È stato già innanzi precisato che il valore massimo di mercato dell'immobile riscontrato dall'agenzia immobiliare è pari ad euro 108.500,00 secondo, dunque, la valutazione di un perito di parte.

Il valore assegnato all'immobile dal perito di ufficio è pari ad euro 205.000,00.

Il valore medio tra i due è pari ad euro 156.750,00 che sarà il valore che verrà preso in considerazione per la simulazione di asta.

Da documenti ufficiali, e per citarne uno molto attendibile prendo in considerazione l'Occasion Papers di Banca d'Italia del 2018³, descrittiva proprio delle procedure esecutive immobiliari e delle sue dinamiche, si evince chiaramente che la durata media di ogni procedura esecutiva (parametrabili a tal fine anche con le vendite competitive utilizzabili nelle procedure di sovraindebitamento per la liquidazione degli immobili), è, per le regioni del centro Italia, pari a mesi 68 (5,66 anni) **con un inevitabile aggravio dei costi della procedura nonché di ribassi del prezzo posto a base d'asta (oppure posto a base della vendita competitiva).**

Effettivamente tale dato si riscontra anche dall'analisi del sito delle aste tenute presso il tribunale di Bari.

Al predetto valore medio si decurta un 25% alla prima asta considerando che l'immobile risulta difforme rispetto alla planimetria.

Asta	Prezzo base	Offerta minima
	Valore medio 156.750,00	Valore medio 156.750,00
prima	117.562,50	88.000,00

36

Appare sin da subito evidente la convenienza della sottoposta proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che nel complesso i ricorrenti stanno garantendo al creditore 120.174,04, quindi molto di più rispetto all'alternativa liquidatoria.

Valutiamo ora altri prezzi di vendita degli immobili in asta, presso il Tribunale di Bari, ovvero analizziamo dati certi e non più simulazioni.

I dati sotto riportati, essendo provenienti da fonti attendibili e verificabili, non possono essere contestate da controparte.

Tutte le procedure in tabella riportata sono infatti procedure pendenti presso il Tribunale di Bari, e solo una, la n. 2, già conclusa presso il medesimo Tribunale.

	Procedura	Perizia di stima prezzo di partenza	Offerta minima asta
1	<u>Rge 9169/2008</u>	<u>195.208,50</u>	<u>70.875,00</u>

2	<u>RGE 10/2019</u>	<u>283.000,00</u>	<u>159.187,50</u>
3	<u>RGE 471/2020</u>	<u>110.139,93</u>	<u>61.994,22 €</u>
4	<u>RGE 3878 / 2018</u>	<u>113.203,20</u>	<u>63.676,80 €</u>
5	<u>RGE 268/2017</u>	<u>930.870,00</u>	<u>294.525,00€</u>
6	<u>RGE 11/2021</u>	<u>150.000,00</u>	<u>95.399,25</u>
7	<u>RGE 9169/2008</u>	<u>195.208,50</u>	<u>70.875,00</u>

Emerge sin da subito l'evidenza che gli immobili arrivano ad essere vendute, nelle procedure di vendita competitiva, a delle offerte che vanno al di sotto della metà del prezzo stimato dal perito di ufficio, arrivano ad 1/3 del valore stimato in perizia, ed è altresì accertato che le affermazioni dell'Occasion Papers di Banca d'Italia sono attendibili.

Nessuno delle sopra riportate esecuzioni ha una durata inferiore ai tre anni, anzi, piuttosto maggiore.

Di esempi, di riduzione eccessiva del valore di vendita degli immobili in asta, ne potrei sottoporre molti altri ancora all'organo Giudicante ed altresì al creditore procedente al fine di consentire di meglio valutare la convenienza del piano in oggi sottoposto rispetto all'alternativa liquidatoria, tuttavia ritengo che già quelli riportati in tabella siano utili e sufficienti.

È dato certo, e non contestabile da controparte, che gli immobili in asta subiscono delle svalutazioni abnormi, arrivano persino ad essere svenduti per un valore talvolta ridotto ad 1/3 di quanto riportato in perizia (cfr. Esecuzione n. 1 - 5 -7), e questo senza portare il vantaggio economico sperato a controparte.

Molte norme sono intervenute sul punto, proprio con il fine ultimo di porre un freno alle svendite degli immobili senza alcuna utilità per il creditore procedente, ex multis l'art. 568 bis c.p.c., riforma Cartabia, che ha introdotto la possibilità, per il debitore, di vendere direttamente l'immobile ad un prezzo più consono e giammai irrisorio.

E questo è quanto tentato di fare dai coniugi ricorrenti, tanto è vero che facevano redigere una perizia dell'immobile, ed è inoltre un dato certo che non potranno mai vendere l'immobile al prezzo periziato dal tecnico d'ufficio, pertanto detto questa possibilità è stata inibita alle parti oggi in causa.

Altresì ricordo alcune norme su cui da tempo si discute in Parlamento, ed in particolare sulla svendita degli NPL, crediti deteriorati, svenduti a società di cartolarizzazione a percentuali davvero basse⁶.

Questo è proprio il caso che oggi ci occupa.

La proposta di legge, su cui oggi si è tornato a discutere dopo anni di stallo, è quella di riconoscere al debitore di rimettersi in bonis, e rimanere nella propria abitazione versando all'istituto cessionario quando essi hanno pagato il credito, con un margine di profitto.

Il fenomeno della svendita dei crediti NPL è tristemente noto da diversi anni, e ne parla anche la Banca D'Italia nelle sue istruzioni, ed altresì vi è stata una proposta di legge del Senato datata 2018 "DDL S. 788 del 2018⁷ che recitava e recita tutt'ora : *Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto* " che, in maniera legittima, proponeva di riconoscere la possibilità, al debitore, di offrire all' Istituto di credito, titolare del credito che si andava a vendere, di più, in termini economici, di quanto essi avrebbero ricevuto dalla società che avrebbe acquistato il credito deteriorato, in modo da consentire infine, al debitore sovraindebitato, di rimettersi in bonis con la cancellazione della sofferenza segnalata, con indubbio vantaggio anche all'economia nazionale.

Infine ricordo che, senza in nulla voler contestare o porre ombra sull'operato in buona fede del tecnico di parte, che la Corte Costituzionale è intervenuta anche sul tema dei

⁶ <https://www.finanzaonline.com/notizie/governo-meloni-alle-prese-con-decreto-npl-impatti-su-famiglie-imprese-e-investitori>

⁷ <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/50572.pdf>

compensi liquidabili ai tecnici e consulenti del Tribunale, stabilendo che il compenso **è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile e non sul valore assegnato in perizia (sen. N. 90/2019)**, atteso che vi è sempre stata la cattiva abitudine di aumentare troppo i valori di perizia, proprio al fine di ottenere maggiori compensi.

Questo prima che intervenisse recentemente la Corte Costituzionale sul tema, seppur è vero che i compensi vengono ancora liquidati sulla base del valore di perizia e non invece rispetto ai valori reali di vendita.⁸

Questo induceva i periti a riconoscere dei valori all'immobile altissimi in perizia, ben lontani dagli effettivi valori di mercato.

Anche nel caso che oggi ci occupa il valore di perizia appare lontano dal valore di mercato, e persino lontano anche dai valori riscontrabili on line sul sito del Tribunale di Bari.

Ripeto tuttavia che non è intenzione della scrivente porre ombre sul lavoro svolto dal perito.

Ad ogni modo e tutto a voler concedere, si vuole anche simulare l'asta con il valore assegnato da Ill.ma CTU, pari ad euro 205.000,00 decurtando sempre il 25% alla prima asta, attesa l'irregolarità dell'immobile e la non sanabilità dello stesso.

Certamente i costi per regolarizzare quell'immobile, attesa la sua totale difformità dalla planimetria, non potranno essere inferiori ad un 25% del valore dell'immobile, anche considerando che tutte le pareti di confine, delle diverse stanze, saranno da abbattere ed i materiali di risulta saranno da smaltire con azienda qualificata, questo per quanto si legge nella stessa perizia.

Di seguito la simulazione di asta.

Asta	Prezzo base	Offerta minima
	Valore stimato 205.000,00	Valore stimato 205.000,00
prima	153.750,00	115.312,50
seconda	115.312,50	86.500,00
terza	86.500,00	64.875,00

⁸ https://www.edilportale.com/news/2019/04/normativa/ctu-calcolare-i-compensi-sul-prezzo-di-vendita-e-legittimo_70052_15.html

Ritengo provata la convenienza della sottoposta proposta persino al primo tentativo di asta offerta minima.

Ipotesi puramente scolastica in quanto mai accaduto che un immobile venga venduto al primo tentativo di asta.

Orbene al prezzo così ottenuto sarebbero da sottrarsi tutti i costi prededucibili per legge, ovvero ex art. 84 CCII i compensi spettanti ex art. 2755 c.c.:

1. €4.000,00 CTU;
2. €3.000,00 delegato alla vendita;
3. €1.850,00 custode;
4. €1.000,00 per spese anticipate di trascrizione pignoramento e contributi unificati;
5. €8.247,20 per l'OCC, in persona del gestore nominato;
6. €1.000,00 i costi di tenuta conto per la liquidazione;
7. €10.000,00 per tutti i compensi legali della Banca, con privilegio ex art. 2770 c.c. da anticiparsi;
8. €4.000,00 compenso per il liquidatore nominando, volendo convertire un non auspicato pignoramento immobiliare in una liquidazione controllata;
9. €600,00 per i costi di pubblicazione asta e pubblicità.

40

Al netto di tutte le spese prevedibili ex art. 84 CCII, la banca ricaverebbe, nella migliore delle ipotesi scolastiche, da una non auspicata esecuzione immobiliare al valore di offerta minima circa €81.615,30.

Ritengo provato che la sottoposta proposta sia migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria atteso che viene garantito all'Istituto erogante il mutuo ipotecario, di più di quanto esso ricaverebbe persino al primo tentativo di asta.

Rappresento altresì che vi è la possibilità di saldare tutto in un'unica soluzione, atteso che la famiglia ha già provveduto a richiedere l'accesso al fondo per l'erogazione del mutuo previsto dalla legge 3/2012 per la prevenzione dell'usura.

presso la fondazione di Bari San Nicola e Santi Medici, e la fondazione si è resa disponibile ad avviare la pratica di mutuo laddove il piano verrà omologato.

In ultimo, ma non per importanza, evidenzio in merito alla durata del piano sottoposto, che sul tema della salvaguardia della prima casa, sono intervenute diverse norme, nel rispetto anche dell'orientamento Europeo che cerca di tutelare sempre le parti deboli del contratto.

La prima norma intervenuta a salvaguardia delle parti deboli del contratto, e soprattutto per la salvaguardia delle prime abitazioni dei consumatori, è stato il D.L. 124/2019 che prevedeva, nell' art. 41 bis, c. 1, quanto di seguito trascrivo: *“Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi piu' gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una societa' veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente a [REDACTED] l'abitazione p[REDACTED] del debitore, e' conferita al debitore consumatore, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, la possibilita' di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.”* Tuttavia, la rinegoziazione del mutuo era concessa a discrezione dell'istituto di credito, ed inoltre, per sperare di accedere ad una rinegoziazione del mutuo, ci doveva essere una procedura esecutiva in corso, ed altresì il debitore non doveva aver fatto accesso alla procedura di sovraindebitamento.

Tuttavia è utile sottolineare che le direttive emesse dai vertici degli istituti di credito erano di rigettare ogni richiesta di rinegoziazione pervenuta in filiale, ma altresì non vi erano i requisiti, per i coniugi, di richiedere la rinegoziazione del mutuo atteso che, contro l'immobile dei ricorrenti, non era ancora pendente alcuna procedura esecutiva all'epoca dei fatti.

La medesima legge, considerando l'esito nefasto della prima, attesa la discrezionalità concessa agli istituti di credito nella concessione della rinegoziazione, veniva riproposta due anni dopo, nell'art. 40 ter del DL 41 del 2021, e nella nuova norma veniva posto l'accento sul Giudice, ovvero la rinegoziazione richiesta agli istituti di credito, e dagli stessi rigettata, veniva poi inserita nelle richieste di omologa di piano, ed il Giudice delegato, nella procedura di sovraindebitamento, bypassando i rigetti degli Istituti di credito, concedeva con decreto, oggi con sentenza, una rimodulazione del debito incagliato.

Nel testo di legge sopra citata, è prevista una rinegoziazione del mutuo, sino a 30 anni di durata dello stesso, in proporzione all'età dei richiedenti la rinegoziazione.

Lett. H): *"il nuovo mutuo derivante dalla rinegoziazione non deve essere inferiore a 10 anni né superare i 30 anni o gli ottanta anni di età del debitore"*.

I coniugi, che hanno rispettivamente anni 58 il sig. [REDACTED] e 57 la sig.ra [REDACTED], subirebbero un discrimine rispetto a tutti i consumatori che, alla data dell'emissione del precitato decreto-legge, avevano una procedura in corso e per tale requisito hanno potuto chiedere la rinegoziazione del mutuo, di contro loro, all'epoca dei fatti non ne possedevano i requisiti di legge. Senza tuttavia trascurare la circostanza che, nel caso che oggi ci occupa, l'Istituto di credito, erogante il mutuo, ha palesemente violato la normativa, generando, negli istanti, una grave e non reversibile, crisi di liquidità, di talchè, in codesto procedimento, trova pacifica applicazione l'art. 69, c.2 CCII: *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta."* (Cfr. all. 11, decreto Tribunale di Bergamo)⁹

⁹ Richiamato, in punto di ammissibilità della opposizione, l'art. 69, 2° comma, CCII, secondo il quale: *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto i coniugi ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi

CHIEDONO

all' Ill.mo Giudice che verrà delegato, in base all'attestazione di fattibilità del piano da parte dell'OCC depositata in atti:

- 1) di disporre, ex art. 70 CCII, con decreto la pubblicazione della presente proposta, e che disponga inoltre che ne venga data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- 2) **Sospendere, ex art. 70 c. 4, la procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Bari R.G.E. [REDACTED] asta già fissata per il [REDACTED]**
- 3) Disporre inoltre, nel medesimo decreto che ne venga data comunicazione a tutti i creditori a cura dell'OCC;
- 4) **dichiarare non opponibile l'auspicato decreto di omologa del piano a tutti i creditori, che hanno colposamente determinato il sovraindebitamento dell'istante ex art. 69 c. 2 CCII;**
- 5) Voglia, l'On.le Tribunale adito, stante la linearità e la legittimità del Piano di ristrutturazione del debito sottoposto, ai sensi del c. 7 dell'art. 70, procedere all'omologa del piano con sentenza definitiva, ordinando la pubblicazione della stessa sentenza;
- 6) Voglia disporre, infine, sin da ora, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale trascritta sull'immobile, allorché il piano verrà concluso, nell'auspicata ipotesi di omologa di piano.

Con ogni ulteriore riserva in merito alla integrazione della presente proposta.

Allegati:

- 1) NOMINA GESTORE PONTASSUGLIA TOMMASO;
- 2) CERTIFICATO DI FAMIGLIA [REDACTED]
- 3) ISTANZA DI VENDITA;
- 4) DIAGNOSI;
- 5) RICOVERO [REDACTED]
- 6) DIAGNOSI E DIMISSIONI;
- 7) CONTRATTO BPP CHE ESTINGUE MICOS;

- 8) MUTUO 2006;
- 9) RESIDUO MUTUO 1999;
- 10) FINANZIAMENTO ANTONVENETA;
- 11) CARTE DI CREDITO;
- 12) FIDO DI EURO 15.000,00;
- 13) FIDO DI EURO 20.000,00
- 14) FINANZIAMENTO COMPASS PER E PAGAMENTO RATE MUTUO BPP;
- 15) CONTRATTO DI MUTUO 2015;
- 16) ANDAMENTO TASSI;
- 17) FOTOGRAFIA DEI TASSI NEL 2015;
- 18) DECRETO BERGAMO;
 - 18.1) DECRETO DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO;
- 19) PIANI DI AMMORTAMENTO;
- 20) SCADENZA ESPOSIZIONE;
- ██████████ E CONTRATTO DI LAVORO E BUSTE PAGA;
- 22) PERIZIA IMMOBILE ██████████
- 23) RESIDUO MUTUO AL 31.12.18;
- 24) PERIZIA DI STIMA DI PARTE;
- 25) SENTENZA TRIBUNALE DI TRANI;
- 26) DECRETO SANTA MARIA CAPUA VETERE;
- 27) IMPEGNO ██████████
- 28) SENTENZE DI PREDEDUZIONE COMPENSI;
- 29) VALORI DI VENDITA IMMOBILI IN ASTA SUL TRIBUNALE DI BARI;
- 30) COMPENSO ██████████
- 31) SALDO E STRALCIO AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE ██████████
- 32) DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Bari, data del deposito

Avv. Filomena Baldino

Filomena Baldino

BUDGET FINANZIARIO mensile del Piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal sig. XXXXXXXXXX

mese	rata	risorse finanziarie											
			PREDEDUCIBILI	PRIVILEGIATI						CHIROGRAFARI			
		risorse finanziarie mensili	Compenso OCC	Advisor	AMCO	AGENZIA ENTRATE	INPS	Bolli	Comune	AMCO	APORTI	ADR	Totale utilizzo
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,03 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	
			13.721,00 €	4.500,00 €	110.857,80 €	2.684,93	729,11 €	710,50	570,27 €	5.173,36	1.458,03	16,31 €	140.421,31 €
01/06/2024	1	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	50,00 €	50,00 €						
02/07/2024	2	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	50,00 €	50,00 €						
02/08/2024	3	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	50,00 €	50,00 €						
02/09/2024	4	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	50,00 €	50,00 €						
03/10/2024	5	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	50,00 €	50,00 €						
03/11/2024	6	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	50,00 €	50,00 €						
04/12/2024	7	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	50,00 €	50,00 €						
04/01/2025	8	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	50,00 €	50,00 €						
04/02/2025	9	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	50,00 €	50,00 €						
07/03/2025	10	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	50,00 €	50,00 €						
07/04/2025	11	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	50,00 €	50,00 €						
08/05/2025	12	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	50,00 €	50,00 €						
08/06/2025	13	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	50,00 €	50,00 €						
09/07/2025	14	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	50,00 €	50,00 €						
09/08/2025	15	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	70,89 €	29,11 €						
09/09/2025	16	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	100,00 €							
10/10/2025	17	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	100,00 €							
10/11/2025	18	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	100,00 €							
11/12/2025	19	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	100,00 €							
11/01/2026	20	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	100,00 €							
11/02/2026	21	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	100,00 €							
14/03/2026	22	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	100,00 €							
14/04/2026	23	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	100,00 €							
15/05/2026	24	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	100,00 €							
15/06/2026	25	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	100,00 €							
16/07/2026	26	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	100,00 €							
16/08/2026	27	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	100,00 €							
16/09/2026	28	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	100,00 €							
17/10/2026	29	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	100,00 €							
17/11/2026	30	700,00 €	250,00 €	150,00 €	200,00 €	100,00 €							
18/12/2026	31	700,00 €	350,00 €		200,00 €	150,00 €							
18/01/2027	32	700,00 €	350,00 €		200,00 €	150,00 €							
18/02/2027	33	700,00 €	385,96 €		200,00 €	114,04 €							
21/03/2027	34	700,00 €	500,00 €		200,00 €								
21/04/2027	35	700,00 €	500,00 €		200,00 €								
22/05/2027	36	700,00 €	500,00 €		200,00 €								
22/06/2027	37	700,00 €	500,00 €		200,00 €								

23/07/2027	38	700,00 €	500,00 €		200,00 €								
23/08/2027	39	700,00 €	500,00 €		200,00 €								
23/09/2027	40	700,00 €	500,00 €		200,00 €								
24/10/2027	41	700,00 €	500,00 €		200,00 €								
24/11/2027	42	700,00 €	500,00 €		200,00 €								
25/12/2027	43	700,00 €	500,00 €		200,00 €								
25/01/2028	44	700,00 €	135,04 €		564,96 €								
25/02/2028	45	700,00 €			700,00 €								
27/03/2028	46	700,00 €			700,00 €								
27/04/2028	47	700,00 €			700,00 €								
28/05/2028	48	700,00 €			700,00 €								
28/06/2028	49	700,00 €			700,00 €								
29/07/2028	50	700,00 €			700,00 €								
29/08/2028	51	700,00 €			700,00 €								
29/09/2028	52	700,00 €			700,00 €								
30/10/2028	53	700,00 €			700,00 €								
30/11/2028	54	700,00 €			700,00 €								
31/12/2028	55	700,00 €			700,00 €								
31/01/2029	56	700,00 €			700,00 €								
28/02/2029	57	700,00 €			700,00 €								
30/03/2029	58	700,00 €			700,00 €								
29/04/2029	59	700,00 €			700,00 €								
29/05/2029	60	700,00 €			700,00 €								
28/06/2029	61	700,00 €			700,00 €								
28/07/2029	62	700,00 €			700,00 €								
27/08/2029	63	700,00 €			700,00 €								
26/09/2029	64	700,00 €			700,00 €								
26/10/2029	65	700,00 €			700,00 €								
25/11/2029	66	700,00 €			700,00 €								
25/12/2029	67	700,00 €			700,00 €								
24/01/2030	68	700,00 €			700,00 €								
23/02/2030	69	700,00 €			700,00 €								
25/03/2030	70	700,00 €			700,00 €								
24/04/2030	71	700,00 €			700,00 €								
24/05/2030	72	700,00 €			700,00 €								
23/06/2030	73	700,00 €			700,00 €								
23/07/2030	74	700,00 €			700,00 €								
22/08/2030	75	700,00 €			700,00 €								
21/09/2030	76	700,00 €			700,00 €								
21/10/2030	77	700,00 €			700,00 €								
20/11/2030	78	700,00 €			700,00 €								
20/12/2030	79	700,00 €			700,00 €								
19/01/2031	80	700,00 €			700,00 €								
18/02/2031	81	700,00 €			700,00 €								
20/03/2031	82	700,00 €			700,00 €								
19/04/2031	83	700,00 €			700,00 €								

19/05/2031	84	700,00 €			700,00 €								
18/06/2031	85	700,00 €			700,00 €								
18/07/2031	86	700,00 €			700,00 €								
17/08/2031	87	700,00 €			700,00 €								
16/09/2031	88	700,00 €			700,00 €								
16/10/2031	89	700,00 €			700,00 €								
15/11/2031	90	700,00 €			700,00 €								
15/12/2031	91	700,00 €			700,00 €								
14/01/2032	92	700,00 €			700,00 €								
13/02/2032	93	700,00 €			700,00 €								
14/03/2032	94	700,00 €			700,00 €								
13/04/2032	95	700,00 €			700,00 €								
13/05/2032	96	700,00 €			700,00 €								
12/06/2032	97	700,00 €			700,00 €								
12/07/2032	98	700,00 €			700,00 €								
11/08/2032	99	700,00 €			700,00 €								
10/09/2032	100	700,00 €			700,00 €								
10/10/2032	101	700,00 €			700,00 €								
09/11/2032	102	700,00 €			700,00 €								
09/12/2032	103	700,00 €			700,00 €								
08/01/2033	104	700,00 €			700,00 €								
07/02/2033	105	700,00 €			700,00 €								
09/03/2033	106	700,00 €			700,00 €								
08/04/2033	107	700,00 €			700,00 €								
08/05/2033	108	700,00 €			700,00 €								
07/06/2033	109	700,00 €			700,00 €								
07/07/2033	110	700,00 €			700,00 €								
06/08/2033	111	700,00 €			700,00 €								
05/09/2033	112	700,00 €			700,00 €								
05/10/2033	113	700,00 €			700,00 €								
04/11/2033	114	700,00 €			700,00 €								
04/12/2033	115	700,00 €			700,00 €								
03/01/2034	116	700,00 €			700,00 €								
02/02/2034	117	700,00 €			700,00 €								
04/03/2034	118	700,00 €			700,00 €								
03/04/2034	119	700,00 €			700,00 €								
03/05/2034	120	700,00 €			700,00 €								
02/06/2034	121	700,00 €			700,00 €								
02/07/2034	122	700,00 €			700,00 €								
01/08/2034	123	700,00 €			700,00 €								
01/09/2034	124	700,00 €			700,00 €								
01/10/2034	125	700,00 €			700,00 €								
01/11/2034	126	700,00 €			700,00 €								
01/12/2034	127	700,00 €			700,00 €								
31/12/2034	128	700,00 €			700,00 €								
30/01/2035	129	700,00 €			700,00 €								

27/02/2035	130	700,00 €			700,00 €								
29/03/2035	131	700,00 €			700,00 €								
28/04/2035	132	700,00 €			700,00 €								
28/05/2035	133	700,00 €			700,00 €								
27/06/2035	134	700,00 €			700,00 €								
27/07/2035	135	700,00 €			700,00 €								
26/08/2035	136	700,00 €			700,00 €								
25/09/2035	137	700,00 €			700,00 €								
25/10/2035	138	700,00 €			700,00 €								
24/11/2035	139	700,00 €			700,00 €								
24/12/2035	140	700,00 €			700,00 €								
23/01/2036	141	700,00 €			700,00 €								
22/02/2036	142	700,00 €			700,00 €								
23/03/2036	143	700,00 €			700,00 €								
22/04/2036	144	700,00 €			700,00 €								
22/05/2036	145	700,00 €			700,00 €								
21/06/2036	146	700,00 €			700,00 €								
21/07/2036	147	700,00 €			700,00 €								
20/08/2036	148	700,00 €			700,00 €								
19/09/2036	149	700,00 €			700,00 €								
19/10/2036	150	700,00 €			700,00 €								
18/11/2036	151	700,00 €			700,00 €								
18/12/2036	152	700,00 €			700,00 €								
17/01/2037	153	700,00 €			700,00 €								
16/02/2037	154	700,00 €			700,00 €								
18/03/2037	155	700,00 €			700,00 €								
17/04/2037	156	700,00 €			700,00 €								
17/05/2037	157	700,00 €			700,00 €								
16/06/2037	158	700,00 €			700,00 €								
16/07/2037	159	700,00 €			700,00 €								
15/08/2037	160	700,00 €			700,00 €								
14/09/2037	161	700,00 €			700,00 €								
14/10/2037	162	700,00 €			700,00 €								
13/11/2037	163	700,00 €			700,00 €								
13/12/2037	164	700,00 €			700,00 €								
12/01/2038	165	700,00 €			700,00 €								
11/02/2038	166	700,00 €			700,00 €								
13/03/2038	167	700,00 €			700,00 €								
12/04/2038	168	700,00 €			700,00 €								
12/05/2038	169	700,00 €			700,00 €								
11/06/2038	170	700,00 €			700,00 €								
11/07/2038	171	700,00 €			700,00 €								
10/08/2038	172	700,00 €			700,00 €								
09/09/2038	173	700,00 €			700,00 €								
09/10/2038	174	700,00 €			700,00 €								
08/11/2038	175	700,00 €			700,00 €								

08/12/2038	176	700,00 €			700,00 €								
07/01/2039	177	700,00 €			700,00 €								
06/02/2039	178	700,00 €			700,00 €								
08/03/2039	179	700,00 €			700,00 €								
07/04/2039	180	700,00 €			700,00 €								
07/05/2039	181	700,00 €			700,00 €								
06/06/2039	182	700,00 €			700,00 €								
06/07/2039	183	700,00 €			700,00 €								
05/08/2039	184	700,00 €			700,00 €								
04/09/2039	185	700,00 €			700,00 €								
04/10/2039	186	700,00 €			700,00 €								
03/11/2039	187	700,00 €			700,00 €								
03/12/2039	188	700,00 €			700,00 €								
02/01/2040	189	700,00 €			700,00 €								
01/02/2040	190	700,00 €			192,84 €					490,85 €		16,31 €	
02/03/2040	191	700,00 €						71,05 €	57,03 €	468,25 €	103,67 €		
01/04/2040	192	700,00 €						71,05 €	57,03 €	468,25 €	103,67 €		
01/05/2040	193	700,00 €						71,05 €	57,03 €	468,25 €	103,67 €		
01/06/2040	194	700,00 €						71,05 €	57,03 €	468,25 €	103,67 €		
01/07/2040	195	700,00 €						71,05 €	57,03 €	468,25 €	103,67 €		
01/08/2040	196	700,00 €						71,05 €	57,03 €	468,25 €	103,67 €		
01/09/2040	197	700,00 €						71,05 €	57,03 €	468,25 €	103,67 €		
01/10/2040	198	700,00 €						71,05 €	57,03 €	468,25 €	103,67 €		
01/11/2040	199	700,00 €						71,05 €	57,03 €	468,25 €	103,67 €		
01/12/2040	200	700,00 €						71,05 €	57,03 €	468,25 €	103,67 €		
01/01/2041	201	421,33 €									421,33 €		